

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 204)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **LEPRE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1972

Proroga dei termini di efficacia della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo della piccola proprietà rurale

ONOREVOLI SENATORI. — Il termine di efficacia della legge contenente provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, previsto in cinque anni dall'articolo 6 della legge 14 novembre 1962, n. 1610, e prorogato di ulteriori cinque anni con legge 9 ottobre 1967, n. 952, abbisogna di una ulteriore proroga ai fini di fare esplicitare a detto provvedimento gli obiettivi per cui lo stesso ha acquisito benemerienze.

Si tratta di ricostruire il titolo legale di proprietà a beni rustici estremamente polverizzati nella composizione fondiaria, soprattutto in montagna, per i quali l'accer-

tamento di proprietà si rende diversamente impossibile.

La proroga del termine è breve soprattutto se si tiene conto che detta proprietà è in gran parte in possesso di emigranti, dei quali buona parte definitivi, per i quali la notizia arriva tardi e le pratiche utili alle procedure esigono una presenza delle parti, ed è indispensabile soprattutto per rendere possibili gli acquisti e gli espropri previsti in pro di Enti pubblici dalla nuova legge della montagna.

Si confida nella celere approvazione del presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le disposizioni della legge 14 novembre 1962, n. 1610, contenenti provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della piccola proprietà rurale, si applicano ai procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 1977.